



Comune di Carovigno

(Provincia di Brindisi)

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

OGGETTO: Dismissione vasca di accumulo temporaneo acque reflue e fognatura comunale di località Specchiolla – obbligo di allaccio al collettore AQP degli immobili siti in loc. Specchiolla entro la data del 31 marzo 2019

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Carovigno con Ordinanza Sindacale n. 81 del 09/08/2002 disponeva la messa in esercizio di una vasca di accumulo temporaneo delle acque reflue derivanti dagli immobili esistenti nella Borgata di Specchiolla onde evitare il riversamento a mare dei liquami;
- che con decorrenza dal mese di agosto dell'anno 2002 le acque reflue confluite nella anzidetta vasca di accumulo venivano prelevate mediante servizio di auto spurgo, trasportate, e riversate in un depuratore AQP.

Richiamata:

- la Deliberazione Commissariale n. 152 del 14.06.2018 con la quale si approvava la proposta di un accordo/convenzione tra l'Ente Comunale e l'Acquedotto Pugliese SPA, al fine di attivare l'impianto di Sollevamento AQP in borgata Specchiolla, mediante una soluzione tecnica provvisoria, nelle more di consentire alla stessa AQP di allacciare alla propria rete idrica esistente tutti gli utenti della borgata.
- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 06.07.2018 con la quale si approvava la bozza della convenzione tra questo Ente Comunale e AQP, finalizzata ad attivare con urgenza l'impianto di sollevamento AQP e dismettere la vasca di accumulo temporaneo;
- la convenzione sottoscritta tra il Comune di Carovigno e Acquedotto Pugliese in data 12 luglio 2018, con la quale si formalizzava l'impegno della Società AQP a provvedere con urgenza alla dismissione della vasca di accumulo della Borgata Specchiolla, mediante collegamento provvisorio della rete fognante comunale all'impianto di sollevamento AQP realizzato in area adiacente alla stessa vasca di accumulo, e contestualmente, l'impegno di questo Ente Comunale ad emettere ordinanza contingibile e urgente di dismissione della fognatura Comunale della Borgata Specchiolla.

Visto:

- il Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 e ss.mm.ii. che disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 7 febbraio 2017, che modifica ed integra il R.R. n. 26/2011, attraverso i commi 1 e 2 dell'art. 2, disciplinando la possibile deroga al trattamento appropriato, con il deposito temporaneo delle acque reflue, prevedendo specificatamente al comma 2 che *“Per gli insediamenti esistenti e le nuove costruzioni di cui al comma 1 ricadenti in aree che, ove incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. In detti casi, l'efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione ed entrata in esercizio della pubblica fognatura e l'utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo delle acque reflue. L'allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall'ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore”*.

Considerato:

- che l'insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura può essere dovuto, pur in presenza di una rete fognaria già realizzata, anche alla incompleta esecuzione degli allacciamenti alla fognatura stessa da parte degli utenti;
- che il mancato allacciamento degli scarichi alla rete pubblica di fognatura nera comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento della falda acquifera e contrasta con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;

- che lo smaltimento delle acque reflue, da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni sanzionabili ai sensi delle normative vigenti anche penali.

Ritenuto:

- che alla data odierna, vi sono i presupposti per avviare l'iter di dismissione della fognatura comunale della Borgata Specchiolla, e che pertanto tutti gli utenti della borgata già collegati alla rete comunale e alla vasca di accumulo, nonché tutti gli utenti che smaltiscono i reflui mediante diverso sistema privato, sono obbligati ad avanzare istanza di allaccio fognario alla Società AQP;

- che gli utenti collegati all'impianto fognario comunale (vasca di accumulo) non potranno utilizzare la fognatura comunale oltre la data del 31 marzo 2019, che pertanto sarà reso inagibile con decorrenza dal 1 aprile 2019.

- che l'inagibilità dovrà essere estesa a tutte le unità immobiliari non collegate alla fognatura AQP.

Dato atto:

- che con D.Lgs. 141/99 e L.R. n. 28 del 1999 è stato individuato l'Acquedotto Pugliese S.p.A. (nel seguito:AQP), quale Soggetto Gestore unico del Servizio Idrico Integrato (nel seguito: S.I.I.) nei Comuni ricompresi nell'ATO Puglia fino al 31.12.2018;

- che in data 30.09.2002 veniva sottoscritta la Convenzione tra il Soggetto Gestore AQP con il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia;

Visto:

- il "Disciplinare Tecnico del Servizio di Allacciamento di cui all'art. 24 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia";

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), comma 2-bis, in materia di gestioni del servizio idrico in forma autonoma;

- il D.Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art. 50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

ORDINA

1. A tutti gli utenti/proprietari di immobili siti in località Specchiolla:

- di procedere alla richiesta al Gestore di allacciamento alla condotta fognante AQP entro 30 giorni solari dalla data della presente Ordinanza, nonché di procedere alla sottoscrizione del relativo preventivo/contratto, entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione dello stesso, con avvertimento che gli immobili non allacciati alla condotta fognante AQP entro la data del 31 marzo 2019, saranno dichiarati inagibili;

- al fine di ottenere l'allacciamento alla rete fognaria pubblica e l'attivazione della somministrazione del relativo Servizio, l'apposita istanza dovrà essere presentata tramite le modalità e i canali messi a disposizione dal Gestore, ovvero:

- dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, per i Comuni la cui gestione del Servizio Idrico Integrato è in capo ad AQP S.p.A. ai sensi della citata Convenzione del 30.09.2002 sottoscritta dal Soggetto Gestore AQP con il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia;

- dalle pertinenti disposizioni vigenti per le Amministrazioni Comunali in cui servizi idrici/fognari siano gestiti in forma autonoma ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), comma 2-bis.

- di provvedere, a propria totale cura e spese, all'adeguamento del proprio impianto interno fognario in modo tale che i liquami provenienti dallo stesso possano confluire verso tale pozzetto-sifone e quindi essere smaltiti attraverso la rete fognaria pubblica;

- di dismettere, a propria totale cura e spese, il preesistente sistema di smaltimento delle acque reflue diverso dal collettamento alla rete pubblica di fognatura nera.

- di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni solari dal completamento, all'Amministrazione Comunale l'avvenuta realizzazione dell'allacciamento fognario, onde prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni, ovvero irrogazione di sanzioni.

2. Il soggetto Gestore dovrà provvedere a dare riscontro alla richiesta di allacciamento alla rete fognaria cittadina nei tempi e nelle modalità previste dalla vigente Carta del Servizio Idrico Integrato, così come aggiornata a seguito della pubblicazione della Deliberazione AEEGSI n. 655/2015/R/IDR "Regolazione della



Comune di Carovigno

(Provincia di Brindisi)

Via Giuseppe Verdi, 1 - c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato”, ed in particolare dovrà consegnare il preventivo per l’allaccio fognario entro 20 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta, intendendo compresa l’esecuzione del sopralluogo, e dovrà completare i lavori per l’esecuzione dell’allaccio fognario entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del relativo preventivo/contratto, nei termini previsti dalla Carta stessa.

Resta inteso che ove l’allacciamento richiesto sia tecnicamente realizzabile, compatibilmente con le opere in esercizio, sarà data la facoltà di poter rateizzare il pagamento in 4 (quattro) rate direttamente nelle fatture del Servizio, ovvero in 8 (otto) rate direttamente nelle fatture concedibili ai cittadini che versano in condizioni di disagio economico-sociale e quindi con ISEE non superiore a €.15.000,00.

Sono fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti per le Amministrazioni Comunali in cui servizi idrici/fognari siano gestiti in forma autonoma ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), comma 2-bis, fermo restando che dovrà essere comunque adempiuto il Regolamento Regionale n. 13 del 22 maggio 2017 – Art. 3, commi 6 e 7, nei termini di obbligatorietà di allacciamento alla pubblica fognatura, entro sei mesi dalla realizzazione della stessa.

3. La presente Ordinanza ha valore sin da ora anche come Autorizzazione alla manomissione delle sedi stradali comunali interessate dai lavori che dovrà svolgere il Gestore, che avrà cura di inviare preventivamente a questo Comune ed agli uffici competenti l’indicazione del tratto di viabilità soggetta ai lavori di allacciamenti di cui trattasi, dei tempi di avvio e termine degli stessi e dell’Impresa Esecutrice.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale on-line per trenta giorni naturali e consecutivi, pubblicata sul sito Internet istituzionale Comunale, nonché affissa nelle bacheche comunali e nei luoghi pubblici al fine di dare alla stessa massima pubblicità nelle forme più efficaci;

- che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- al “gestore” Acquedotto Pugliese S.p.A. sede legale Via Cognetti, 36 – Bari, mediante invio all’indirizzo PEC : gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it;
- all’Autorità Idrica Pugliese mediante invio all’indirizzo PEC protocollo@pec.aip.gov.it;
- alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche mediante invio all’indirizzo PEC ufficio.sii.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it;
- al Prefetto di Brindisi mediante invio all’indirizzo PEC protocollo.prefbr@pec.interno.it;
- al funzionario responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia – Area 7, al funzionario Responsabile del Servizio Ambiente – Area 4 e al funzionario Area 5 polizia municipale (Sede) per i profili di rispettiva competenza in ordine al rispetto delle disposizioni e l’accertamento delle violazioni.

SI AVVERTE

che la mancata osservanza della presente Ordinanza è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 C.P., e che gli immobili non allacciati alla condotta fognante AQP entro la data del 31 marzo 2019, saranno dichiarati inagibili.

Ai sensi dell’art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, avanti il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla data della stessa, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della stessa (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, 24 settembre 2018

IL SINDACO
Dott. Massimo Vittorio Lanzilotti

APPENDICE N. 1

(Valida per i Comuni gestiti dal Gestore unico del Servizio idrico Integrato regionale)

Si informa che per i Comuni la cui gestione del Servizio è in capo al Gestore unico del Servizio idrico Integrato regionale ai sensi della citata Convenzione del 30.09.2002 sottoscritta dal Soggetto Gestore AQP con il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, è vigente il "Disciplinare Tecnico del Servizio di Allacciamento di cui all'art. 24 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia" sottoscritto il 28 aprile 2005 tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato (ATO Puglia) e l'Acquedotto Pugliese S.p.A. e successive modifiche e/o integrazioni.

Nelle circostanze suddette, si richiama quanto segue (fatti salvi ulteriori oneri di istruttoria):

"Si informa che il prezzo e le modalità di esecuzione degli allacciamenti fognari sono è attualmente regolamentati dal "Disciplinare Tecnico del Servizio di Allacciamento di cui all'art. 24 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia" sottoscritto il 28 aprile 2005 tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato (ATO Puglia) e l'Acquedotto Pugliese S.p.A. e successive modifiche e/o integrazioni.

Pertanto, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, per il servizio di allacciamento alla rete fognaria, l'importo fisso da corrispondere ad AQP S.p.A. è stato definito per l'anno 2017 in €1.008,62, IVA inclusa, per ogni singolo servizio richiesto sino ad una lunghezza dalla derivazione di sette metri, importo che sarà aggiornato annualmente ai sensi della regolamentazione vigente.

Ove la lunghezza della derivazione sia eccedente i 7 metri, si prevede un importo aggiuntivo per il 2017 di €124,60, IVA inclusa, per ogni metro lineare con approssimazione al ½ metro superiore, importo che sarà aggiornato annualmente ai sensi della regolamentazione vigente.

Tali importi saranno eventualmente integrati delle somme necessarie per eventuali richieste di modifiche delle modalità di realizzazione degli allacci stessi da parte del Comune, in difformità da quanto previsto dal suddetto "Disciplinare Tecnico del Servizio di Allacciamento" del 28.04.2005, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni".